II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1980

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/28.553 — Krups)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(80/489/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare l'articolo 2,

vista la domanda di rilascio di attestazione negativa presentata dalla Kommanditgesellschaft Robert Krups, Solingen, il 22 agosto 1975 per il suo accordo della catena di distribuzione Krups — Internazionale (« Vereinbarung zum Krups-Vertriebsverbund International ») nel testo dell'agosto 1975,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della suddetta domanda a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 325 del 29 dicembre 1979,

visto il parere emesso il 19 febbraio 1980 a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17 dal comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

I fatti

1. La società in accomandita Robert Krups di Solingen (Repubblica federale di Germania) produce elettrodomestici, apparecchi per trattamenti estetici e sanitari, orologi, bilance da cucina e pesapersone ; in questo settore essa è una delle principali imprese del mercato comune. Nella Repubblica federale di Germania la sua quota di mercato oscilla tra il 10 e il 55 % e negli altri paesi della Comunità tale quota è al di sotto del 10 %. Per la distribuzione dei suoi prodotti nella Repubblica federale di Germania la Krups ha dieci depositi-magazzini esterni, mentre negli altri paesi della Comunità essa si vale di proprie filiali o di succursali che rivendono i prodotti a grossisti o dettaglianti del settore degli elettrodomestici e delle apparecchiature per la casa, ivi compresi i grandi magazzini, i supermercati e le ditte che vendono per corrispondenza. Krups detiene partecipazioni in particolare nelle società Krups Leasing GmbH, Solingen, Krups Engineering Ltd, Limerick (Irlanda) e Pan Electric Haushaltsgeräte GmbH, Bottrop (Repubblica federale di Germania).

2. Per la commercializzazione dei suoi prodotti all'interno del mercato comune, la Krups ha stipulato il 1° ottobre 1975 un accordo denominato « Vereinbarung zum Krups-Vertriebsverbund International ». Trattasi di un contratto-tipo di distribuzione con il quale la Krups si impegna ad effettuare una serie di prestazioni a favore dei rivenditori convenzionati, e precisamente :

a) ingresso del rivenditore convenzionato nella catena di distribuzione internazionale della Krups, che raggruppa numerosi rivenditori europei specializzati nella vendita di piccoli apparecchi elettrici e di bilance e possiede una rete di distribuzione nei paesi europei ;

b) un'ampia pubblicità internazionale presso i consumatori ;

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

c) promozione razionale delle vendite con assistenza per la decorazione dei punti di vendita, messa a disposizione di materiale dimostrativo e consulenza ad opera di specialisti ;

d) un servizio internazionale di assistenza clienti in grado di intervenire rapidamente in aiuto del rivenditore fornendo a quest'ultimo pezzi di ricambio e l'assistenza per le riparazioni ;

e) praticare una politica dei prezzi e delle condizioni rispondente alle condizioni di mercato ;

f) offrire articoli di qualità e di disegno evoluto e moderno ;

g) fornire correntemente informazioni sui nuovi articoli, il Krups-Kurier, film illustrativi dei singoli articoli, film di informazione per il personale di vendita ;

h) il manuale Krups con tutti i servizi offerti.

3. Per politica dei prezzi e delle condizioni rispondente alle condizioni di mercato Krups intende una politica intesa a fissare prezzi e condizioni di vendita che la rendono affatto competitiva nei riguardi dei concorrenti. Tale competitività favorisce ugualmente il commercio. Krups non esercita alcuna influenza sui prezzi di rivendita dei distributori approvvigionati a valle.

4. I rivenditori convenzionati si impegnano quanto a loro :

a) a collaborare su un piano di parità nella rete di distribuzione Krups ;

b) a detenere un adeguato assortimento di tutti i prodotti correnti indicati nel contratto ;

c) a compiere efficaci sforzi di vendita per vendere tutti i prodotti contemplati nel contratto e nell'osservanza della normativa vigente in materia di concorrenza sleale, sconti e supplementi o premi concessi ai clienti ;

d) a consigliare e servire i clienti con loro soddisfazione.

5. La collaborazione su base di parità nella catena di distribuzione Krups significa :

— scambio di opinioni con suggerimenti e critiche ;

— assistenza a azioni di vendita di propria iniziativa, senza alcun obbligo di collaborazione ;

— ricorso alle prestazioni offerte dalla Krups.

6. Il volume delle scorte di magazzino che i rivenditori di prodotti Krups sono tenuti a detenere è stabilito in funzione della dimensione del rivenditore e del suo volume di vendite. Il dettagliante è tuttavia tenuto ad avere in magazzino scorte della maggior parte dei singoli gruppi di articoli del programma Krups.

7. Di regola, la Krups accoglie nel suo sistema di distribuzione tutti i rivenditori che si impegnano ad effettuare le prestazioni previste dal contratto di distribuzione. Quest'ultimo non contempla alcuna restrizione della Krups o dei suoi rivenditori convenzionati per la vendita dei prodotti dedotti nel contratto.

8. Delle prestazioni di cui al punto 2, lettere b), d), e) ed f), che la Krups offre ai rivenditori convenzionati, beneficiano anche i rivenditori che non appartengono alla catena di distribuzione Krups. La pubblicità internazionale attuata dalla Krups per i consumatori è infatti essenzialmente una pubblicità che riguarda il prodotto e che non ridonda soltanto a vantaggio dei rivenditori convenzionati, bensì di tutti i rivenditori di articoli Krups. Questi rivenditori beneficiano, al pari di quelli convenzionati, del servizio internazionale assistenza clienti e della fornitura da parte della casa Krups di pezzi di ricambio e riparazioni. La Krups non fa inoltre alcuna differenza né per il calcolo dei prezzi di vendita dei suoi articoli né quando si tratta di definire le condizioni di vendita (compresi gli sconti) fra i suoi rivenditori convenzionati ed i rivenditori che non fanno parte della sua catena di vendita, ai quali vengono regolarmente forniti gli stessi articoli che ricevono i primi.

9. I consumatori hanno pertanto il diritto di richiedere le prestazioni descritte al punto 2, lettere d), e) ed f) a carico della Krups non soltanto presso i rivenditori convenzionati, ma anche presso i rivenditori che non appartengono alla catena di distribuzione creata dalla Krups. Le prestazioni descritte al punto 2, lettere a), c), g) ed h) a carico della Krups sono effettivamente le sole ad essere riservate ai rivenditori convenzionati, con la conseguenza che i vantaggi risultanti da tali prestazioni vanno a beneficio dei soli clienti dei distributori convenzionati.

10. A seguito della pubblicazione del contenuto essenziale della domanda della Krups non sono pervenute alla Commissione osservazioni da parte di terzi.

Valutazione giuridica

Inapplicabilità dell'articolo 85 del trattato CEE

A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la CEE sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

11. Il contratto-tipo che Krups ha concluso con i grossisti e i dettaglianti che distribuiscono i suoi articoli (o che stipulerà in seguito con altri distributori) integra gli estremi di un accordo fra imprese. Ai rivenditori convenzionati esso offre la possibilità di entrare a far parte della catena di distribuzione Krups con tutte le prestazioni di cui la Krups fa beneficiare i membri di quest'ultima. L'ammissione in tale catena di distribuzione è tuttavia subordinata all'impegno, da parte del rivenditore convenzionato, di detenere scorte sufficienti di tutti gli articoli correnti dedotti nel con-

tratto, di compiere efficaci sforzi per vendere tali articoli e di servire e di consigliare i clienti. Siffatti obblighi sono atti ad escludere dal sistema di distribuzione Krups le imprese che non sono disposte o non sono in condizione di sottoscrivere tali obblighi.

12. Nel determinare in quale misura questa esclusione costituisce una restrizione della concorrenza, bisogna considerare che per dei rivenditori il fatto di essere esclusi dalla catena di distribuzione della Krups non implica che essi siano eliminati ipso facto come concorrenti.

La catena di distribuzione Krups non è un sistema chiuso nel senso che esso riserva i prodotti dedotti nel contratto esclusivamente ai rivenditori convenzionati che ne fanno parte. La vendita di apparecchi Krups non è soggetta a restrizione alcuna né per Krups né per i rivenditori convenzionati e, di fatto, Krups fornisce i suoi apparecchi anche a rivenditori che non fanno parte della sua catena di vendita. Possono quindi essere riforniti dei prodotti dedotti nel contratto non soltanto i rivenditori convenzionati ma anche tutti i rivenditori che desiderano smerciare detti prodotti.

Il contratto tipo non ha quindi l'effetto di limitare il numero e la costituzione di punti di vendita.

13. L'ammissione dei rivenditori convenzionati nella catena di vendita Krups non implica inoltre alcun decisivo vantaggio concorrenziale rispetto agli altri rivenditori per quanto attiene alla rivendita dei prodotti contrattuali. Infatti le notevoli attività promozionali che Krups esplica a favore dei suoi rivenditori convenzionati per aumentare la competitività a livello della distribuzione, vale a dire ampia pubblicità internazionale presso i consumatori, servizio internazionale assistenza clienti, politica dei prezzi e delle condizioni rispondente alle condizioni di mercato, qualità e disegno evoluto e moderno, giovano in pari misura anche ai rivenditori che non fanno parte della sua catena di distribuzione, di modo che i consumatori hanno il diritto di esigere anche da questi i vantaggi risultanti da tali prestazioni.

14. Il contratto di distribuzione tipo non contempla inoltre obblighi che concretano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

Innanzitutto non concreta siffatta restrizione l'obbligo del rivenditore convenzionato di detenere un adeguato assortimento di tutti i prodotti correnti dedotti nel contratto. Per il commerciante all'ingrosso, tale obbligo rientra nel suo normale compito di rifornire i dettaglianti mentre, per il commerciante al dettaglio, ciò significa che egli è tenuto a detenere un adeguato assortimento della maggior parte dei singoli tipi di articoli del programma Krups. Il programma di produzione Krups non è però particolarmente vasto e si tratta nella fattispecie di piccoli apparecchi relativamente a buon mercato il cui stoccaggio non richiede né mezzi di finanziamento né capacità tali da impedire ai dettaglianti di immagazzinare e di vendere in quantità sufficienti anche prodotti concorrenti.

15. Né, nel caso di specie, concreta una restrizione della concorrenza l'obbligo dei rivenditori convenzionati di impegnarsi attivamente per la vendita dei prodotti contemplati dal contratto. Tale obbligo che normalmente non solo corrisponde all'interesse del produttore all'aumento della sua produzione, ma anche all'interesse del commerciante a massimizzare le vendite, non priva i rivenditori convenzionati della possibilità di sfruttare l'attuale concorrenza ed in particolare la concorrenza tra le diverse marche. Infatti, considerando che i rivenditori convenzionati non sono tenuti né a realizzare un determinato fatturato con la vendita dei prodotti contrattuali né ad impegnarsi anticipatamente ad acquistare a scadenze vincolanti, essi restano in larga misura liberi di adoperarsi per la vendita di prodotti concorrenziali qualora lo ritengano profittevole.

16. Il contratto di vendita tipo non concreta quindi alcuna restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 e pertanto ricorrono gli estremi per il rilascio, da parte della Commissione, di un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 2 dal regolamento n. 17,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In base ai fatti di cui è a conoscenza, la Commissione ritiene di non dover procedere a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato nei confronti dell'accordo Krups Vertriebsverbund International nella versione dell'agosto 1975.

Articolo 2

La società Robert Krups, Solingen, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1980.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione